

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	219
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	219
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ERMINI: Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica. (473)	219
PRESIDENTE	219, 220, 221, 222, 225
BIMA, <i>Relatore</i>	219, 221, 222, 225
DELGROIX	220
BUBBIO	221, 225
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	222, 223, 225
BOZZI	222
TURCHI	222, 224, 225
ANDREOTTI	223, 224
BUZZI	224
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (510)	225
PRESIDENTE	225, 226, 227
MAROTTA, <i>Relatore</i>	225, 227
BUBBIO	226
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	227
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	233

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sensi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato De Gasperi è sostituito dal deputato Buzzi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ermini: Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica. (473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ermini: « Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica ».

Comunico che la VI Commissione (Istruzione) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 2 aprile 1951, n. 291, si stabiliva, all'articolo 3, che, per le esigenze inerenti alla esecuzione del censimento, l'Istituto centrale di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

statistica poteva avvalersi di personale di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccarsi presso l'Istituto stesso con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Poiché il distacco di questo personale non avvenne nella misura che l'Istituto centrale di statistica si attendeva, in quanto si trattava di reperire 1500 impiegati in soprannumero da destinare all'Istituto medesimo, il senatore Fortunati propose un provvedimento, divenuto legge 2 agosto 1952, n. 1085, in virtù del quale si indicava quali Amministrazioni dello Stato avrebbero dovuto distaccare questo personale e si dava facoltà all'Istituto centrale di statistica di assumere tra il personale estraneo all'Amministrazione 1500 persone per esplicare quella attività di carattere tecnico, giacché esse non si erano potute reperire tra gli impiegati dello Stato.

In base a questa legge del 1952 l'Istituto centrale di statistica ebbe 500 insegnanti di ruolo e circa 160 impiegati dello Stato. Senonché esso ora chiede altro personale per poter accelerare le operazioni inerenti al censimento.

In relazione a tale richiesta è stata presentata dal deputato Ermini questa proposta di legge che, modificando l'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, dà facoltà all'Istituto centrale di statistica di reclutare, per lo svolgimento delle operazioni, non soltanto il personale di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione, ma anche il personale di ruolo speciale transitorio. Su tale disposizione, contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge non c'è niente da obiettare, perché gli insegnanti di ruolo speciale transitorio sono personale di ruolo a tutti gli effetti.

Invece la proposta di legge Ermini viene a innovare col successivo articolo 2, col quale è data facoltà all'Istituto centrale di statistica di assumere anche insegnanti elementari incaricati, cioè quel personale che potrebbe essere equiparato al personale avventizio dello Stato.

La ragione per cui l'Istituto centrale di statistica desidera questo personale dalla pubblica istruzione è costituita dal fatto che tale personale, in particolare i maestri, è giovane e quindi può dare un maggiore rendimento rispetto al personale di ruolo distaccato dalle altre amministrazioni.

Senonché, l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge Fortunati stabiliva un numero fisso di persone che potevano essere assunte al di fuori del personale di ruolo, e, precisamente, 150. In altre parole, l'Istituto centrale di statistica non avrebbe potuto assu-

mere più di 150 avventizi, cioè persone fuori dell'Amministrazione dello Stato. Ora, siccome il personale incaricato è un personale avventizio, sorge il problema se la proposta di legge Ermini non costituisca una deroga all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge Fortunati che vietava, ripeto, di assumere personale avventizio eccedente le 150 unità. Questo soprattutto dal punto di vista della spesa. La legge Fortunati stabiliva l'onere finanziario nella somma di 300 milioni, entro la quale avrebbero dovuto essere contenute le spese e, quindi, anche il pagamento di questo personale. Accettando la proposta di legge Ermini, dando cioè mandato all'Istituto centrale di statistica di assumere maestri elementari incaricati, io credo però che non sorga un problema di carattere finanziario, in quanto come voi sapete, l'Istituto corrisponde al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato alcune indennità di carattere accessorio: l'indennità di presenza e l'indennità di comando. Queste indennità, all'incirca, secondo quanto mi è stato riferito, uguagliano lo stipendio che l'Istituto centrale di statistica è tenuto a rimborsare ai Provveditorati agli studi per poter usufruire dell'opera di questi incaricati.

Pertanto, pur trattandosi nel nostro caso dell'assunzione, da parte dell'Istituto di statistica, di personale incaricato, cioè di personale avventizio, ritengo che si possa approvare questa proposta di legge che viene incontro al desiderio più volte manifestato dall'Istituto centrale di statistica di poter usufruire di questo speciale tipo di personale — i maestri elementari — il quale, proprio per la complessità del lavoro che deve essere disimpegnato per quanto riguarda il censimento, offre maggiori garanzie.

E per questi motivi che dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge, salvo qualche emendamento che mi permetterò di illustrare, e che mi è stato suggerito dall'Istituto centrale di statistica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELCROIX. Io sono contrario a questo provvedimento perché non comprendo quale competenza abbiano i maestri elementari nel ramo statistica, in quanto essi fanno degli studi che non hanno nulla a che fare con questa materia.

Quanto alla giustificazione portata dal relatore, che si desidera cioè personale giovane, io ritengo che questa esigenza sia un po' di tutte le amministrazioni dello Stato.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

Quindi, ripeto, non comprendo la ragione del provvedimento. A meno che non si vogliano creare delle posizioni di vantaggio per alcuni dipendenti dello Stato, i quali avrebbero lo stipendio come maestri ed inoltre delle indennità particolari in quanto comandati all'Istituto centrale di statistica.

Il provvedimento mi pare anche controproducente ai fini di ovviare al problema della disoccupazione; perché, se l'Istituto centrale di statistica ha bisogno di personale, può prenderlo tra i moltissimi giovani muniti di titoli di studio, che oggi non trovano un impiego, senza andare a chiedere del personale al Ministero della pubblica istruzione, distogliendolo dalle sue mansioni specifiche.

Per tutte queste ragioni, dichiaro di essere contrario alla proposta di legge del deputato Ermini.

BIMA, *Relatore*. Si è dovuto ricorrere al personale insegnante, proprio perché le altre Amministrazioni dello Stato non hanno fornito all'Istituto centrale di statistica un numero adeguato di impiegati per esplicare queste mansioni. Con la proposta di legge non si dà mandato all'Istituto centrale di statistica di assumere personale di ruolo — perché per gli insegnanti di ruolo l'Istituto ha già tale potere in virtù dell'articolo 3, comma a), della legge Fortunati — bensì personale incaricato che non ha ancora avuto sistemazione. Ritengo quindi che l'obiezione dell'onorevole Delcroix non debba essere accolta.

BUBBIO. Ho già partecipato, in occasione della legge Fortunati, ad una discussione analoga a quella odierna. In sostanza, si tratta di provvedere a delle esigenze di carattere transitorio, non permanente: per lo spoglio dei dati del censimento occorre l'invio di un certo numero di persone all'Istituto centrale di statistica perché altrimenti questo spoglio sarebbe ultimato di qui a dieci anni. L'Istituto centrale di statistica fu costretto a prendere del personale avventizio di altre Amministrazioni, poiché se si fosse assunto del nuovo personale per questo lavoro, difficilmente poi si sarebbe potuto, a lavoro ultimato, mandarlo via. Pertanto tutte le Amministrazioni ebbero disposizioni di inviare all'Istituto il personale eccedente, tali disposizioni però non furono eseguite, tanto che solo 160 impiegati furono comandati presso l'Istituto. In conseguenza fu data all'Istituto la possibilità di assumere anche i maestri, il cui pagamento era sempre a carico dell'Istituto, con rimborso ai Provveditorati delle somme corrispondenti a ciò che competeva a questi maestri. La proposta di legge in esame vuole

solo dare facoltà all'Istituto centrale di statistica di prendere, oltre al personale di ruolo, anche i supplenti. In sostanza si tratta di una agevolazione per questo personale.

Anche agli effetti del problema della disoccupazione, se mandiamo all'Istituto duecento maestri, sia pure supplenti, avremo duecento posti vacanti, per cui duecento maestri, sia pure a titolo provvisorio, entreranno nell'insegnamento.

Sotto questo profilo, ritengo che la proposta di legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il comando di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste dall'articolo 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica, nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonché per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento ».

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca o con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia, avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo comunicare il punto di vista del Ministero della pubblica istruzione riguardo alla norma contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge. Il Ministero dichiara di essere contrario all'articolo ed ha espresso su di esso il seguente parere:

« Per quanto riguarda l'utilizzazione dei maestri non di ruolo prevista dall'articolo 2, questo Ministero, dopo attento esame di tale punto, deve esprimere parere contrario, trattandosi di distogliere dalle sue naturali mansioni didattiche, personale precariamente reclutato per le stesse mediante concorso per titoli, personale che dovrebbe essere sostituito con altro meno idoneo. Ciò senza dire che l'accoglimento dell'articolo in esame verrebbe a creare una figura di insegnante supplente con funzioni di impiegato avventizio, la quale, in relazione ai principi che regolano la materia, verrebbe a costituire per lo meno una novità ».

Evidentemente, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, si tratterebbe di una novità non desiderabile.

PRESIDENTE. Tengo a ricordare che la Commissione Istruzione ha espresso parere favorevole ad entrambi gli articoli della proposta di legge.

BIMA, *Relatore*. Io ho avuto un colloquio con il direttore generale dell'istruzione elementare, il quale ha detto che la Direzione generale non sollevava un'opposizione di principio; dal momento che l'Istituto centrale di statistica ha bisogno di trecento maestri che non riesce a reclutare tra quelli di ruolo, data anche l'urgenza di ultimare i lavori del censimento, egli riteneva che non vi potessero essere difficoltà.

BOZZI. In relazione a questo articolo 2, desidererei sapere perché l'Istituto centrale di statistica ha bisogno proprio di maestri elementari.

BIMA, *Relatore*. L'Istituto desidera i maestri elementari in parte perché non riesce a reperire personale da altre Amministrazioni, in parte perché, difficilmente, si può trovare un elemento più preparato dell'insegnante elementare per lavori che richiedano grande precisione e pazienza, in quanto l'insegnante elementare ha nella pazienza e nella precisione le sue caratteristiche peculiari.

TURCHI. Non ho chiesto la parola in sede di discussione generale perché volevo astenermi dal sollevare un argomento polemico che abbiamo sollevato più volte quando ci siamo trovati in presenza di progetti di legge di questa natura, quale ad esempio la pro-

posta di legge Fortunati. Sono passati tre anni da che si è fatto il censimento, e non si è ancora compiuto il processo di elaborazione dei dati. Ritengo che se l'Istituto di statistica non è messo in condizione di poter portare a compimento questo lavoro, quando tra due anni si dovrà fare un altro censimento, ancora non sarà ultimato lo spoglio di quello del 1951.

Il Ministero della pubblica istruzione solleva una eccezione, direi, di competenza; esso difende anche la figura dell'insegnante che non dovrebbe essere distolto dal suo lavoro. E fin qui potremmo anche essere d'accordo con le argomentazioni del Ministero della pubblica istruzione.

Ma quante volte — e quindi intendo rivolgermi al rappresentante del Governo nel suo complesso, non di questo o quel Ministero — quante volte, dicevo, avete sentito dire che l'Amministrazione dello Stato è sovraccarica di personale, che esso non ha niente da fare, che bisogna mandarlo via? Però, tutte le volte che si deve fare un lavoro, non c'è nessuno che lo faccia, perché nessuna Amministrazione ritiene di avere una unità in più da distaccare per quel determinato servizio. Proprio in conseguenza della resistenza che oppongono tutte le Amministrazioni dello Stato, nessuna esclusa, quando si tratta di distogliere una sola unità del personale in servizio, l'Istituto di statistica, non potendo assumere personale dal di fuori, non è stato in grado di portare a compimento lo spoglio dei dati del censimento.

Ma insomma, mi domando, il Governo è capace di reperire il personale necessario a compiere questo lavoro, o non è capace? Quando i direttori generali affermano che tutti gli impiegati sono necessari, il Governo è convinto che sia proprio vero e che non si possa, almeno provvisoriamente, per sei mesi, per un anno, distogliere dieci, venti, cinquanta unità per ultimare un lavoro che doveva essere compiuto nel giro di pochi mesi?

Pur riconoscendo legittime le osservazioni del Ministero della pubblica istruzione, noi dobbiamo uscire da questa situazione. O stabiliamo che l'Istituto di statistica deve assumere, al di fuori dell'Amministrazione dello Stato, il personale necessario per compiere quest'operazione: e allora si predisponga un apposito strumento legislativo; oppure riaffermiamo l'opinione espressa altra volta, che non convenga assumere del personale, perché, una volta che lo si è assunto, non si riesce poi a liberarsene, anche quando il lavoro è compiuto. Ma in tal caso il Governo adempia il

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

suo compito e non ritenga, di fronte alle dichiarazioni dei direttori generali, che non ci sia da far altro che perdere tempo e trascinare il lavoro del censimento che si doveva compiere in pochi mesi, per uno, due, tre anni e non so per quanti altri ancora, finché si farà un altro censimento.

Se siamo del parere che l'Istituto di statistica non debba assumere personale al di fuori dell'Amministrazione per compiere quest'operazione, non opponiamoci alla proposta di legge del deputato Ermini, e scegliamo la via da essa indicata per ultimare finalmente lo spoglio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La questione che ha sollevato l'onorevole Turchi, è una questione che nella passata legislatura abbiamo esaminata in tutti i sensi. Posso trovarmi d'accordo con lui nel deplorare che il reperimento di dipendenti dello Stato, da inviare all'Istituto centrale di statistica per le operazioni relative al censimento, non abbia dato i frutti sperati, sebbene — e l'onorevole Andreotti certo lo ricorda — sia stata fatta a questo riguardo ogni sollecitazione possibile.

Vorrei anche esporre all'onorevole Bozzi i motivi per cui si è creduto di dover ricorrere ai maestri elementari. La norma che consentiva questo comando specifico degli insegnanti, è stata determinata proprio dal fatto che, mentre in base a precise disposizioni di legge dovevano andare all'Istituto centrale di statistica persone già in rapporto di dipendenza dallo Stato, il numero dei dipendenti delle varie Amministrazioni mandati presso l'Istituto era stato esiguo, insufficiente rispetto alle necessità. Siccome allora esisteva una situazione di fatto piuttosto nota, per cui un numero non indifferente di insegnanti di ruolo risiedeva a Roma, mentre avevano la loro cattedra fuori Roma, e si trovavano in posizioni varie, non tutte regolari, si pensò che costoro potessero utilmente essere messi a disposizione dell'Istituto di statistica, conciliando così il loro interesse a restare a Roma con l'interesse dello Stato di non pagare uno stipendio a vuoto.

Questa fu la ragione della disposizione specifica per gli insegnanti elementari. È chiaro che essa milita nei confronti degli insegnanti di ruolo, ma non milita nei confronti degli insegnanti non di ruolo, perché questi ultimi si trovano praticamente a tutti gli effetti nella stessa situazione di coloro che siano assunti liberamente per i lavori di censimento. Questo spiega l'atteggiamento del Ministero della pubblica istruzione.

Era mio dovere rendermi interprete del pensiero di questo dicastero. La Commissione poi deciderà sul modo che riterrà opportuno.

ANDREOTTI. Io domando se non sia possibile riesaminare proprio la questione della idoneità di questo personale all'assolvimento delle funzioni di spoglio e di sistemazione delle rilevazioni statistiche. Se non sono male informato, all'Istituto le cose non vanno bene. Questo personale avrà certo delle grandi attitudini in altri campi; però non mi pare che dimostri un'attitudine particolare per questo lavoro che oggi è divenuto tecnicamente abbastanza complesso, nei confronti del passato, quando lo spoglio si faceva semplicemente a mano.

Non si vuole assumere altro personale, sia pure con un contratto a termine, per il timore, convalidato da una esperienza non lontana, che una volta assunto questo personale, sia difficile rescindere tale contratto. Io non so se nel caso specifico questa preoccupazione non possa essere superata, perché credo che, se riuscissimo a far assumere per tre o per sei mesi un certo numero di giovani diplomati ragionieri, oppure studenti di economia e commercio, di scienze politiche, di legge, come avveniva una volta per lo spoglio dei censimenti — ed il lavoro era svolto abbastanza bene —, probabilmente potremmo ultimare la elaborazione dei dati, senza far sorgere questi conflitti di competenze tra Ministeri, senza incontrare questi ostacoli per la utilizzazione di un personale che evidentemente, se non trova nell'alveo del proprio Ministero la possibilità di svolgere il suo lavoro, non è personale di primissima qualità.

È una raccomandazione che io faccio, la quale non va contro questa proposta di legge, o almeno contro l'articolo 2 di essa, ma che, in via subordinata, potrebbe essere presa in considerazione.

Io ritengo che fu un errore, a suo tempo, non assumere del personale per queste mansioni specifiche; poiché se l'avessimo fatto, come nel passato, il censimento sarebbe stato compiuto rapidamente, anzi, con i mezzi che ora ci sono, ancora più rapidamente del censimento della popolazione del 1936, o dei censimenti industriali e alimentari fatti nel periodo della guerra.

Se potesse essere rivista dal punto di vista ministeriale questa posizione, penso che veramente potremmo accelerare lo spoglio dei dati del censimento, che risale ormai a tre anni fa, ed arrivare alla loro definitiva sistemazione. Lo spoglio è già abbastanza avanti, non dico che si debba ancora cominciare;

però, con i mezzi tecnici che abbiamo ora e che in questo modo si sono dimostrati solo parzialmente efficienti, avrebbe dovuto essere ormai ultimato. Temo proprio che si arriverà al prossimo censimento, mentre si dovrà ancora pubblicare una parte dei dati di quello del 1951, non la parte essenziale, che è già in via di pubblicazione, ma quella più difficile, e che rappresenta dal punto di vista pratico ed anche sotto l'aspetto scientifico, forse il lato più importante del censimento.

TURCHI. Secondo quello che risulta all'onorevole Andreotti, quanto tempo occorre ancora all'Istituto di statistica per portare a compimento le operazioni ?

ANDREOTTI. Dipende dalla qualità e dal numero del personale.

Si è prima accennato alla difficoltà determinata dal fatto che ogni Ministero difficilmente riconosce di avere del personale in esuberanza. Veramente, secondo me, è una leggenda che il personale dello Stato sia troppo. Forse potrebbe essere meglio utilizzato, ma non credo che sia troppo. Questo, comunque, non c'entra. C'è da osservare però che se un Ministero, dietro le pressioni autorevoli, reiterate del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio, del Sottosegretario Lucifredi, manda qualche elemento, in genere, si sa, manda quelli di cui si libera volentieri. Questi impiegati, allora non faranno niente, anzi, si rischierà di avere dei dati statistici falsi.

BUZZI. Mi trovo oggi in questa Commissione per sostituire il collega De Gasperi. Sono stato relatore di questa proposta di legge in seno alla VI Commissione (Istruzione) in sede di parere. Le perplessità che sorgono nella Commissione Interni sono già state superate dalla Commissione Istruzione, dove sono state sollevate le stesse obiezioni che ci preoccupano ora in questa sede.

La legge del senatore Fortunati che già è stata richiamata dal relatore, ha ritenuto che si potesse provvedere al problema pratico dello spoglio del censimento in un certo modo, che è stato più volte criticato. Tuttavia, si parlava già in quella legge di personale avventizio delle varie Amministrazioni, per il quale si stabiliva un numero limitato, 150, che poteva essere distaccato presso l'Istituto di statistica per lo spoglio dei dati del censimento. Potrebbe rappresentare questo un precedente, che si rifà addirittura alla legge che ha inteso provvedere a quest'opera. La disposizione per analogia potrebbe essere estesa al personale non di ruolo della scuola, che è personale avventizio, con quelle parti-

colari caratteristiche che configurano l'avventiziato nella scuola, cioè con il rapporto di impiego ad anno, che inizia dopo che sono state fatte le graduatorie, dopo aver vinto il concorso, dopo che è avvenuta l'assunzione, la quale vale per l'anno scolastico.

C'è da considerare che, in realtà, chi ha sollecitato la proposta di legge Ermini è stato proprio l'Istituto di statistica. Di fronte alla possibilità di un rinvio della discussione da parte della VI Commissione, la quale si pose appunto il problema di riesaminare l'opportunità di questi comandi, sia dal punto di vista della scuola e degli insegnanti, sia anche dal punto di vista del servizio di statistica, dall'Istituto sono venute continue sollecitazioni perché si provvedesse, e per la necessità di portare a termine il lavoro, e perché si riconosceva che la prestazione degli insegnanti era stata sempre puntuale, diligente, faticosa, tale, insomma, da rispondere pienamente agli scopi.

Indubbiamente, l'Amministrazione della scuola resta un po' perplessa di fronte al fatto che degli insegnanti le vengono tolti e destinati ad altro compito; ha, in altre parole, le stesse resistenze delle altre Amministrazioni che non vogliono privarsi del proprio personale. Tuttavia, c'è da considerare che nel caso specifico, la scuola non ne viene a soffrire, almeno in un certo senso, in quanto si tratta di personale che viene assunto per un anno e che per quell'anno va a lavorare presso l'Istituto di statistica. Entro un anno questo lavoro dovrebbe essere esaurito, e l'insegnante tornerrebbe alla scuola.

La soluzione di ricorrere a un nuovo provvedimento legislativo che consenta un'assunzione in via definitiva, sarebbe certo migliore. Tuttavia non si è ritenuto di prenderla in considerazione, sia perché richiederebbe ancora parecchio tempo, sia per il fatto che in tal caso bisognerebbe prendere in esame quelli che attualmente già lavorano presso l'Istituto di statistica, e che probabilmente avanzerebbero dei diritti acquisiti per essere stati assunti prima degli altri. La cosa pertanto si presenta notevolmente complessa.

Di conseguenza, superando tutte le incertezze, la VI Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole. Io non voglio fare il difensore della Commissione alla quale appartengo; ma desideravo osservare che le difficoltà sollevate dal Sottosegretario di Stato il quale si è reso interprete della posizione assunta dall'Amministrazione della scuola, sono state presenti alla VI Commissione che tuttavia ha ritenuto di poterle superare, conside-

rando la situazione di fatto la quale esige un rimedio tempestivo, tenendo anche presente che il comando presso l'Istituto di statistica non avviene d'autorità, ma su domanda degli stessi insegnanti. Quindi potrebbe anche avvenire che il provvedimento restasse inoperante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge del quale do nuovamente lettura:

« Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste dall'articolo 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica. nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonché per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento.

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca o con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia, avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica ».

(È approvato).

BIMA, *Relatore*. Io propongo di aggiungere un articolo così formulato:

« Agli insegnanti non di ruolo di cui all'articolo precedente verrà corrisposto il normale trattamento economico dal provveditore agli studi, salvo rimborso della spesa relativa da parte dell'Istituto centrale di statistica, mediante versamento sulla contabilità speciale dell'ufficio scolastico. Agli insegnanti predetti saranno inoltre corrisposto direttamente dall'Istituto centrale di statistica il compenso per lavoro straordinario e i premi eccezionali previsti dalle norme in vigore ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se il relatore insiste su questo articolo, ritengo che sia oppor-

tuno chiedere il parere della IV Commissione. (Finanze e tesoro) circa le conseguenze finanziarie dello stesso.

TURCHI. Ma l'articolo non comporta un aumento di spesa; c'è solo il trasferimento di spesa da una Amministrazione all'altra.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche sulla ripartizione delle spese tra i vari bilanci, deve pronunciarsi la IV Commissione. La I Commissione non credo sia competente a questo riguardo.

BIMA, *Relatore*. Si tratta di estendere al personale insegnante non di ruolo le stesse modalità di pagamento che sono applicate per il personale di ruolo.

BUBBIO. Penso che l'articolo non sia necessario, poiché ci si potrebbe rifare alla legge originaria, la quale stabilisce che queste somme sono pagate dall'Istituto di statistica.

TURCHI. Anche io penso che l'articolo sia superfluo, in quanto non è questo il primo comando di personale dipendente da altre Amministrazioni presso l'Istituto di statistica. Già per effetto delle leggi precedenti, personale di tutte le Amministrazioni è comandato o può essere comandato presso l'Istituto di statistica per compiere queste operazioni; e nelle leggi è previsto anche come si effettua il pagamento delle retribuzioni. Anche se qui ci si trova dinanzi a personale non di ruolo a mio giudizio questo non ha importanza, perché esso è ugualmente pagato dai provveditorati, quindi dall'Amministrazione della pubblica istruzione, e, pertanto, viene a trovarsi a questo effetto sullo stesso piano dell'altro personale di ruolo.

BIMA, *Relatore*. Non insisto e ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

L'onorevole Marotta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si vogliano sistemare alcune situazioni relative soprattutto al personale esecutivo del Ministero delle

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

poste e delle telecomunicazioni. Tale personale è diviso in vari ruoli, che hanno una diversa struttura a seconda che si tratti di personale di ufficio oppure di personale di officina. Precisamente, per il personale di ufficio è previsto un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio. Invece per il personale di officina è previsto un quadro soltanto del personale esecutivo.

Con il disegno di legge si vogliono anzitutto sistemare i quadri del personale di officina in maniera analogo a quelli del personale di ufficio. Quindi si istituisce un quadro dei capi delle officine postelegrafiche; un quadro dei capi radiotelegrafisti e radioelettricisti, e un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana. Quest'ultimo quadro è del tutto nuovo, perché negli organici precedenti non era previsto neppure per il personale esecutivo.

Inoltre si cerca di adeguare i quadri di questo personale di officina a quelli del personale di ufficio. Così, nei quadri del personale di ufficio abbiamo personale dal grado XIII al grado VIII; ugualmente nei quadri del personale esecutivo abbiamo gli ufficiali meccanici elettricisti che vanno dal grado XIII fino al grado IX. Però per i radiotelegrafisti e radioelettricisti è stato soppresso il grado XIII e la loro carriera si inizia al grado XII, tenuto conto della maggiore specializzazione che si richiede a questo personale all'atto dell'assunzione.

Infine si è cercato anche di correggere alcune sperequazioni che si erano determinate in seguito all'applicazione di varie leggi, talvolta in contrasto, per cui il personale che aveva diritto alla sistemazione nel 1919, se la vide negare nel 1923 e, successivamente, la ottenne nel 1945, trovandosi però in una situazione di inferiorità rispetto agli altri che avevano ottenuto tale sistemazione prima del 1945. Si è quindi pensato di dare ai dipendenti diciannovisti — cioè a coloro che dovevano essere sistemati con la legge del 1919 e invece non lo furono — il più favorevole trattamento economico del grado X, e si prevede che tale trattamento abbia decorrenza dal 1° luglio 1953. Intanto, però avviene che il personale che si vorrebbe favorire con questa disposizione, praticamente già fruisce, per normale sviluppo di carriera, del trattamento economico del grado X, per cui se si lascia la decorrenza del 1° luglio 1953 non si favoriscono affatto i dipendenti diciannovisti.

Pertanto, tra i sindacati di categoria e il Ministero competente, con la partecipazione

anche mia, è stata concordata una modifica, per cui la decorrenza di questi miglioramenti deve essere riferita al 1° luglio 1951, anziché al 1° luglio 1953. E a tal fine ho firmato, con la onorevole Conci e l'onorevole Bogoni, un emendamento all'articolo 12.

Un altro emendamento è stato da noi presentato per correggere il terzo comma del medesimo articolo 12, nel quale, per una mera distrazione, si era fatto riferimento solo al personale esecutivo e non anche al personale subalterno.

Infine, un terzo emendamento all'articolo 13, pure concordato tra la categoria e il Ministero delle poste e telecomunicazioni, e presentato d'accordo con gli esponenti di vari gruppi parlamentari, si riferisce ad un aumento di sei posti al grado VI nel quadro transitorio del gruppo B. Tale aumento è conseguenza dell'aumento di 26 posti nel grado VII e di 200 posti nel grado VIII, disposti dallo stesso articolo 13, per cui la proporzione tra i posti nei vari gradi si mantiene pressoché identica.

Naturalmente questi emendamenti proposti per correggere omissioni o manchevolezza della legge, comportano un maggiore onere. Di conseguenza, si è dovuto modificare anche l'articolo 14, per cui all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà non soltanto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1953-54, ma anche con le disponibilità di alcuni capitoli esuberanti. Si ricorre quindi al provvedimento di variazione soltanto per la quota eccedente le disponibilità dei capitoli di bilancio, giacché in essi vi è un supero che permette di coprire largamente la spesa risultante dagli emendamenti proposti. In questo modo abbiamo la copertura integrale dell'onere derivante dal disegno di legge, che pertanto mi permetto di raccomandare alla sollecita approvazione dei colleghi, anche perché da vari mesi l'Amministrazione delle poste e telegrafi sta evitando il collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti, proprio per permettere ad essi di fruire dei vantaggi derivanti dall'applicazione di questa legge, vivamente attesa dagli interessati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. La retroattività stabilita in questo disegno di legge non potrebbe costituire un precedente, dato che in occasione di una

recente legge abbiamo affermato il principio che non si può in questa materia disporre retroattivamente?

MAROTTA, *Relatore*. In questo caso la situazione è diversa. Si tratta di un onere che viene assunto dallo Stato e per il quale c'è copertura nei capitoli del bilancio dello stesso Ministero delle poste e telecomunicazioni. Inoltre il provvedimento si riferisce ad un numero di persone limitatissimo. Infine, bisogna tener presente che questo disegno di legge è stato presentato per correggere delle sperequazioni, per riparare delle ingiustizie di cui erano stati vittime alcuni dipendenti. A tal fine si è voluto dare a costoro un trattamento economico migliore. Il disegno di legge era già stato presentato nella passata legislatura, e questo trattamento economico più favorevole aveva decorrenza dal 1° luglio 1951. Senonché, a causa dello scioglimento della Camera e del Senato, il provvedimento non si poté approvare e si è dovuto ripresentare. Nel frattempo, il personale ha già raggiunto quei vantaggi economici che sono qui previsti; quindi, se non concediamo la decorrenza dal 1° luglio 1951, possiamo anche sopprimere l'articolo 12 perché esso non ha più nessuna ragione di essere. L'eccezione pertanto è pienamente giustificata.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il provvedimento è di iniziativa governativa, e nella relazione ministeriale che l'accompagna sta la sua spiegazione. Gli emendamenti ai quali ha accennato il relatore sono stati accettati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, ed hanno avuto il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro.

Preciso, prevenendo critiche che potrebbero essere fatte al disegno di legge sotto questo profilo, che l'adesione data all'articolo 13, il quale dispone una modifica dei ruoli al di fuori della legge generale sulla riforma, è giustificata in questo caso — nonostante la regola che per modificare i ruoli si attende la riforma generale — dal fatto che l'aumento è disposto nel ruolo transitorio, e, particolarmente, perché si tratta, come accennava il relatore, di persone che dovrebbero già essere andate in pensione, sicché un ulteriore ritardo potrebbe portare delle conseguenze irreparabili nei loro confronti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Sui primi 11 articoli non sono stati presentati emendamenti. Se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:

a) un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio;

b) un quadro dei capi delle officine posteografiche e un quadro del personale esecutivo delle officine posteografiche;

c) un quadro dei capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti e un quadro del personale esecutivo radiotelegrafista e radioelettricista;

d) un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana e un quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana.

La tabella n. 3 dell'allegato A alla legge 29 aprile 1950, n. 229, nonché quella di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, sono sostituite dalla tabella n. 3 annessa alla presente legge, vistata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, agli ufficiali meccanici elettricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cheentino almeno 15 anni di anzianità nel grado X.

(È approvato).

ART. 3.

I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado IX del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'articolo 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, rispettivamente agli ufficiali radiotelegrafisti di 1^a classe e agli ufficiali radioelettricisti di 1^a classe, forniti del titolo di studio di cui alla

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che contino almeno 3 anni di anzianità nel grado X.

(È approvato).

ART. 4.

Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo *C*, quadri del personale delle officine postelegrafiche.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE E SPECIALI

ART. 5.

Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado IX del quadro *D* di cui alla tabella allegata), il periodo di permanenza nel grado X, stabilito in anni 15 dal precedente articolo 2, è diminuito ad anni 8.

Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri *G* e *H* dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica urbana, proveniente dalle Società ex concessionarie del servizio stesso assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto il 31 dicembre 1948 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i

seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:

a) il primo, per i posti di grado VIII e IX (quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali dirigenti tecnici e capi di officine di posta pneumatica urbana;

b) il secondo, per i posti di grado IX e X (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali meccanici ed elettricisti specializzati posta pneumatica urbana;

c) il terzo, per i posti di grado XI, XII e XIII (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali macchiusti e meccanici di rete di posta pneumatica urbana.

La domanda per l'ammissione ai concorsi deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ai concorsi previsti dai commi precedenti può essere ammesso, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche il personale che non sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla lettera *c*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

ART. 8.

L'esame del concorso previsto nelle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:

1°) Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nel disegno e costruzione di un pezzo di macchinario del quale sono forniti i dati.

Il candidato, che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2°) Descrizione particolareggiata delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana, moto, forza, equilibrio, macchine semplici, lavoro meccanico, trasformazione del movimento, magneti, magnetismo terrestre, bussole, elettromagneti, accumulatori, legge di Ohm, circuiti derivati, effetti della corrente, costanti delle pile, metalli e leghe metalliche, ferro ed acciaio, tempera, ricottura, bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe, vernice per metalli, galvanoplastica.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

3°) Nozioni di geografia delle comunicazioni e di contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 9.

L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente articolo 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:

1°) Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.

Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo del quale è fornito il campione.

Il candidato che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.

2°) Descrizione delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana. Nozioni di meccanica e di elettrotecnica.

3°) Nozioni di geografia delle comunicazioni.

(È approvato).

ART. 10.

La commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 7, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al V del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al VI del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo A.

La Commissione per il concorso previsto nella lettera c) dello stesso articolo 7, pure da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al VI del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'VIII del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al IX del gruppo A.

(È approvato).

ART. 11.

Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente articolo 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:

1°) per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado VIII e quindi nel grado IX fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria.

2°) per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado IX e quindi nel grado X fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria.

3°) per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto articolo 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado XI e quindi nei gradi XII e XIII fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Al personale del ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ed al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2ª classe, purché appartenenti a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che, avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X.

Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo C che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'articolo 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonché a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2ª categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

Il personale appartenente al ruolo di gruppo C, quadro del personale esecutivo di ufficio di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, che a suo tempo aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma dell'articolo 96 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in impiego non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione postale, è inquadrato in soprannumero nel grado X del predetto quadro esecutivo, ed è collocato in tale grado dopo l'ultimo degli impiegati presenti nel grado stesso, nell'ordine della graduatoria del concorso bandito ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, cui il detto personale ha partecipato.

L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1953.

Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data medesima ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno al terzo, l'altro al quinto comma. Voteremo quindi l'articolo per divisione.

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo.

(Sono approvati.)

Passiamo al terzo comma.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Il personale appartenente al ruolo di gruppo C ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nel grado X del gruppo C ed in quello di messaggero di 2ª classe, ed è

collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 ».

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato.)

Sul quarto comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato.)

Al quinto comma il relatore propone di sostituire le parole « 1° luglio 1953 » con le altre: « 1° luglio 1951 ».

Pongo in votazione il quinto comma così modificato.

(È approvato.)

Pongo in votazione il sesto comma sul quale non vi sono emendamenti.

(È approvato.)

L'articolo 12 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

« Al personale del ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, ed al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggero di 2ª classe, purché appartenenti a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che, avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X.

Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo C che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'articolo 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonché a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2ª categoria previsti dal regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il personale appartenente al ruolo di gruppo *C* ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, licenziato in applicazione del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e successivamente riassunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione postelegrafonica, è inquadrato in soprannumero rispettivamente nel grado X del gruppo *C* ed in quello di messaggere di 2^a classe, ed è collocato in tali gradi dopo l'ultimo dei presenti nei gradi stessi, nell'ordine della graduatoria dei concorsi banditi ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1951.

Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data medesima».

Passiamo all'articolo 13:

« Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato *A* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 26 posti nel grado VII e 200 nel grado VIII e ridotti 226 posti nel grado IX ».

A questo articolo il relatore propone di aggiungere, dopo le parole « sono aumentati », le altre: « sei posti nel grado VI ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(*E approvato*).

Inoltre lo stesso relatore propone di sostituire, dopo la parola « ridotti », il numero « 226 » con il numero « 232 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 13 così modificato:

« Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 dell'allegato *A* alla legge 29 aprile 1950, n. 229, sono aumentati 6 posti nel grado VI, 26 posti nel grado VII e 200 nel grado VIII e ridotti 232 posti nel grado IX ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ».

Comunico che la Commissione Finanze e tesoro, esprimendo parere favorevole a questo disegno di legge, ha proposto di sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per esercizio 1953-54 e con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il medesimo esercizio 1953-54 ».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro).

(*E approvato*).

Resta ora da approvare la tabella. Ne do lettura:

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

TABELLA N. 3.

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C

A) QUADRO DEI CAPI DI UFFICIO.

Grado		Numero dei posti
VIII	Capi di ufficio di I classe	130
IX	Capi di ufficio	470
		<u>600</u>

B) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO DI UFFICIO.

Grado		Numero dei posti
IX	Primi ufficiali postali-telegrafici	1.460
X	Ufficiali postali-telegrafici di 1 ^a classe	4.000
XI	Ufficiali postali-telegrafici di 2 ^a classe	5.000
XII	Ufficiali postali-telegrafici di 3 ^a classe	8.000
XIII	Ufficiali postali-telegrafici di 4 ^a classe	1.870
		<u>20.330</u>

C) QUADRO DEI CAPI DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Grado		Numero dei posti
VIII	Capi di officina di 1 ^a classe.	6
IX	Capi di officina	40
		<u>46</u>

D) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Grado		Numero dei posti
IX	Primi ufficiali meccanici elettricisti	40
X	Ufficiali meccanici elettricisti di 1 ^a classe	90
XI	Ufficiali meccanici elettricisti di 2 ^a classe	100
XII	Ufficiali meccanici elettricisti di 3 ^a classe	120
XIII	Ufficiali meccanici elettricisti di 4 ^a classe	44
		<u>394</u>

E) QUADRO DEI CAPI RADIOTELEGRAFISTI E CAPI RADIOELETTICISTI.

Grado		Numero dei posti
VIII	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti di 1 ^a classe	6
IX	Capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti	14
		<u>20</u>

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

F) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO RADIOTELEGRAFISTA E RADIOELETRICISTA.

Grado		Numero dei posti
IX	Primi ufficiali radiotelegrafisti e primi ufficiali radioelettricisti	60
X	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 1 ^a classe	60
XI	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 2 ^a classe	30
XII	Ufficiali radiotelegrafisti e ufficiali radioelettricisti di 3 ^a classe	30
		180
		180

G) QUADRO DEI CAPI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

Grado		Numero dei posti
VIII	Capi di officina di posta pneumatica urbana di 1 ^a classe :	2
IX	Capi officina di posta pneumatica urbana	3
		5
		5

H) QUADRO DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

Grado		Numero dei posti
IX	Primi ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana	3
X	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 1 ^a classe	5
XI	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 2 ^a classe	6
XII	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 3 ^a classe	9
XIII	Ufficiali meccanici elettricisti di posta pneumatica urbana di 4 ^a classe	12
		35
		35

Visto, *Il Ministro per il tesoro*Visto, *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*

La pongo in votazione.
(*È approvata.*)

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione.*)

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ERMINI: « Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica » (473):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(*La Commissione approva.*)

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

e del disegno di legge:

« Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »
(510)

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazione

Agrimi, Amiconi, Andreotti, Angelini Ludovico, Berloffia, Bima, Bozzi, Bubbio, Buzzi, Calandrone Giacomo, Caprara, Conci Elisa-

betta, Cotellessa, Delcroix, De Vita, D'Onofrio, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Micheli, Pedini, Pelosi, Perlingieri, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secreto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola, Viviani Luciana.

È in congedo:

Sensi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI